

Al Sindaco
del Comune di Stio (Sa)

Oggetto: Richiesta inserimento proposta di delibera all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.

I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo "Democrazia è Libertà", Antonio Santangelo, Natalino Barbato e Armando Carlone, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 18 dello Statuto Comunale,

CHIEDONO

con la presente, che venga inserito all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale il seguente punto:

- Istituzione del “*Mercato dei Prodotti agricoli a chilometro zero*”.

Certi del benevolo accoglimento della presente, porgono Distinti Saluti.

In allegato si riporta la proposta di deliberazione con allegato regolamento, con preghiera di acquisire presso i competenti settori i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, se necessari.

Gennaio 2011

I Consiglieri Comunali
Antonio Santangelo

Natalino Barbato

Armando Carlone

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
Proponenti: Gruppo di Minoranza “Democrazia è Libertà”

Premesso:

che l'Amministrazione Comunale di Stio, tenuto conto della vocazione agricola del territorio comunale, intende promuovere i prodotti agricoli tipici, in particolar modo quelli che rispettano i requisiti di qualità, al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, nonché per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, evitando le plurintermediazioni che spesso favoriscono l'impennata dei prezzi e la compromissione della qualità del prodotto offerto;

che, tale obiettivo, si ritiene possa essere perseguito mediante l'istituzione di un mercato riservato, esclusivamente, ai produttori agricoli, denominato “*Mercato dei Prodotti agricoli a chilometro zero*” che potrà:

- calmierare i prezzi dei prodotti agricoli (in particolare quelli di stagione);
- garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati;

- incentivare il consumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende agricole del territorio;

Valutato:

che il mercato così istituito potrà essere svolto da produttori agricoli singoli o associati (di cui all'art. 2135 del codice civile e al D. Lgs n. 228/2001) esponendo unicamente i prodotti agricoli provenienti da aree autoctone di produzione ubicate in Provincia di Salerno e, comunque, coltivati in un'area, la cui distanza non sia superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è ubicato il mercato;

che il mercato potrà ospitare al massimo 5 posteggi di mq 4,00 x 4,00 e si svolgerà, con cadenza settimanale, il sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00, esponendo tutte le tipologie di prodotti agricoli, tranne la carne macellata fresca.

che la vendita dovrà avvenire:

- 1) utilizzando banchi di vendita idonei per la tipologia di prodotto da vendere con possibilità di utilizzare ombrelloni o gazebo di colore verde per riparo;
- 2) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 in materia igienico sanitario;
- 3) con prodotti esposti per la vendita, collocati su appositi tavoli, riportanti mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. In particolare, i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante norme a tutela del consumatore;

Preso atto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 34 del DPR 633/72, sono previste agevolazioni fiscali di notevole entità per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, essendo essi esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale;

Ritenuto fondamentale istituire tale forma di commercio al fine di promuovere i prodotti agricoli locali nonché per dare sostegno all'economia già vessata dalla totale assenza di altre forme di risorse;

Visto l'allegato Regolamento disciplinante il funzionamento del "*Mercato dei Prodotti agricoli a chilometro zero*";

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Propongono

Di istituire, nell'ambito del mercato settimanale che già si svolge il Sabato in P.zza Mercato, il "*Mercato dei Prodotti agricoli a chilometro zero*";

di dare atto che il mercato così istituito potrà essere svolto da produttori agricoli singoli o associati (di cui all'art. 2135 del codice civile e al D. Lgs n. 228/2001) esponendo unicamente i prodotti agricoli provenienti da aree autoctone di produzione ubicate in Provincia di Salerno e, comunque, in un'area, la cui distanza non sia superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è ubicato il mercato;

di approvare l'allegato Regolamento disciplinante il funzionamento del "*Mercato dei Prodotti agricoli a chilometro zero*" che disciplinerà il funzionamento del mercato ai sensi delle norme vigenti.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO DI STIO

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____)

Indice

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Modalità di partecipazione
- Art. 3 – Presentazione delle domande
- Art. 4 - Condizioni di partecipazione
- Art. 5 - Monitoraggio dei prezzi e modalità di vendita
- Art. 6 - Caratteristiche dei posteggi
- Art. 7 - Calendario del mercato e orari
- Art. 8 - Utilizzo del mezzo
- Art. 9 – Durata della concessione del posteggio
- Art. 10 - Obblighi dei partecipanti
- Art. 11 - Pulizia del suolo pubblico
- Art. 12 - Disposizioni igienico - sanitarie
- Art. 13 - Attività collaterali
- Art. 14 - Sanzioni

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di Stio istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. L'istituzione del mercato agricolo di Stio persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo del mercato in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Art. 2

Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al mercato agricolo di Stio gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Salerno e, comunque, presente in un'area, la cui distanza non sia superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è ubicato il mercato;
- b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero

anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda al Comune.

2. La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato agricolo di Stio.

3. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

- anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- descrizione delle attività aziendali;
- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.

4. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- copia della attestazione status IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) cooperative e visura camerale a conferma;
- copia della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;
- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

5. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e alla legge 5 agosto 1981, n. 441 e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

8. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo.

9. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

10. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili.

11. Le domande di autorizzazione, in regola rispetto alle norme sul bollo e complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente **sessanta** giorni dalla presentazione, si intendono accolte. Se vi sono posteggi disponibili ottengono l'assegnazione del posteggio, in mancanza di posteggi disponibili sono inserite nell'apposito elenco in attesa di posteggi disponibili.

12. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato agricolo di Stio con assegnazione temporanea di un posteggio.

L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo di Stio nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

Art. 4

Condizioni di partecipazione

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- b) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;
- c) esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;
- d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 5

Monitoraggio dei prezzi e modalità di vendita

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni mensili da trasmettere all'Osservatorio provinciale dei prezzi.

2. Ogni azienda partecipante deve trasmettere mensilmente al Comune una lista delle categorie e tipologie di prodotto poste in vendita con i prezzi applicati.

La vendita dovrà avvenire:

- 1) utilizzando banchi di vendita idonei per la tipologia di prodotto da vendere con possibilità di utilizzare ombrelloni o gazebo di colore verde per riparo;
- 2) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 in materia igienico sanitario;
- 3) con prodotti esposti per la vendita, collocati su appositi tavoli, riportanti mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. In particolare, i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante norme a tutela del consumatore;

Art. 6

Caratteristiche dei posteggi

1. Il numero massimo dei posteggi disponibili è di 5 (cinque) destinati alla seguenti categorie merceologiche:

- prodotti di ortofrutta;
- prodotti lattiero – caseari;
- prodotti di norcineria e derivati;
- vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino;
- olio extravergine d'oliva di qualità locale prodotto e imbottigliato nella zona e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di olive e di olio di qualità locale;
- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
- prodotti biologici.

2. Ogni posteggio ha una superficie massima di mq. 16.

3. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata.

Art. 7

Calendario del mercato e orari

1. Il mercato agricolo di Stio si svolge in Piazza Mercato con cadenza settimanale nella giornata di Sabato.

2. Il mercato agricolo osserverà l'orario dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Art. 8

Utilizzo del mezzo

1. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione.

Art. 9

Durata della concessione del posteggio

1. L'assegnazione dei posteggi ha validità illimitata fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività oppure fino alla revoca dell'autorizzazione.

2. Ogni operatore, a pena di revoca dell'autorizzazione, è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.

3. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;

- per malattia;

- per cessazione dell'attività agricola;

- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

Art. 10

Obblighi dei partecipanti

1. L'espositore non è soggetto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico e della tariffa rifiuti.

Art. 11

Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere a depositare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata a disposizione del mercato agricolo tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività. L'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita.

2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

Art. 12

Disposizioni igienico - sanitarie

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

Art. 13

Attività collaterali

1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art. 14

Sanzioni

1. Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M 20 novembre 2007 e del presente disciplinare di mercato e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.